



36531/21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO
EUGENIA SERRAO
MARIAROSARIA BRUNO
DANIELE CENCI
DANIELA DAWAN

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1278/2021
UP - 07/07/2021
R.G.N. 23448/2020
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa
KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari il 21 gennaio 2020, in riforma parziale della sentenza (appellata sia dal Procuratore Generale che dall'imputata) con cui il Tribunale di Cagliari il 19 ottobre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto (omissis) responsabile dei reati di cui all'art. 189 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per non avere, quale conducente di un autoveicolo coinvolto in incidente stradale con danni alla persona trasportata ((omissis)), ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita, dandosi alla fuga, fatto commesso il (omissis) , in conseguenza condannandola, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva contestata ed applicata la riconosciuta diminvente del vizio parziale di mente, alla sanzione stimata di giustizia (quattro mesi di reclusione), con sospensione della patente di guida per un anno, ha condannato l'imputata, ritenendo equivalenti le attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente alla recidiva qualificata, alla pena di un anno di reclusione per il reato di "fuga" di cui all'art. 189, comma 7, del d. lgs. n. 285 del 1992, aumentata di quattro mesi ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., in ragione del concorso materiale con il reato, commesso in unità di tempo e di azione, di omissione di soccorso stradale ex art. 189, comma 6, del codice della strada e, così, sino alla pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione; con sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo lamenta motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

Richiamate le motivazioni delle sentenze di merito, la difesa ritiene che i fatti siano stati ricostruiti dalla Corte territoriale in maniera difforme dal vero.

In particolare, sarebbe, ad avviso della difesa, «più ragionevole» (p. 4 del ricorso) ritenere che i Vigili del fuoco abbiano constatato la presenza sul luogo di una persona di sesso femminile – la conducente – anziché il contrario; e, ove così fosse, dovrebbe logicamente ritenersi che l'imputata si sia trattenuta sino all'arrivo dei qualificati soccorsi.

Sarebbe erronea la motivazione nella parte in cui (alla p. 4) esclude che (omissis) fosse ferita: infatti, avendo la persona offesa dichiarato all'udienza dell'8 aprile 2016 che, a causa del ribaltamento dell'auto, la conducente gli era finita addosso dandogli «un colpo di testa qui, ho ancora il segno di un osso», si domanda conseguentemente la ricorrente «Se a distanza di



cinque (5) anni la persona offesa ha ancora il segno del colpo di testa che gli diede il conducente, in che condizioni si trovava il conducente al momento del sinistro? Allo scrivente pare ovvio che fosse un soggetto che necessitava di cure pure lui» (p. 4 del ricorso).

La decisione impugnata sarebbe illogica e contraddittoria e non spiegherebbe perché debba ritenersi certo che l'imputata si sia allontanata dal luogo del sinistro prima dell'arrivo dei soccorsi né come sia possibile che il conducente sia tenuto a prestare soccorso pur essendo rimasto "intontito" nel sinistro né quale soccorso avrebbe dovuto prestare, essendo stata la vettura "raddrizzata" da altri automobilisti di passaggio ed essendo presenti i Pompieri.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la ritenuta erronea applicazione della legge penale (art. 186, commi 6 e 7, del codice della strada).

Ad avviso della difesa, «*non ricorreva la fattispecie del 7° comma dell'art. 189 Cds in quanto l'autista si sarebbe allontanato solo dopo, secondo quanto sopra detto, l'arrivo dei Vigili del Fuoco e quindi dopo il soccorso di personale specializzato talché il suo intervento sarebbe stato solo controproducente»* (così alla p. 5 del ricorso).

Inoltre, «*neppure esisteva la condotta tipica del comma 6° in quanto se il conducente era fermo fino all'arrivo perlomeno dei Vigili del Fuoco era fermo lì sul posto»* (così, testualmente, alla p. 5 del ricorso).

Né sussisterebbe l'elemento soggettivo del reato, alla stregua di orientamento di legittimità che si richiama stimandolo pertinente.

Infine, nel caso di specie «*può esistere un concorso formale di reati»* (così alla p. 6 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza.

3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 13 aprile 2021 (ex art. 23, comma 8, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Entrambi i motivi, al di là dell'apparente richiamo alla categoria della violazione di legge, sono costruiti in larga parte in fatto (ad avviso della ricorrente, la conducente dell'auto si sarebbe ferita nell'incidente, sarebbe rimasta "intontita", si sarebbe comunque trattenuta sul luogo del sinistro, senza allontanarsi, sino all'arrivo dei Vigili del fuoco), su basi meramente assertive, in contrasto con le valutazioni dei giudici di merito; tendono ad una rivalutazione del contenuto delle fonti di prova e si limitano a reiterare assunti contenuti

nell'atto di appello e che sono stati tutti già adeguatamente smentiti, con congrui e logici argomenti e richiami puntuali delle fonti di prova, da parte della Corte territoriale.

Ed è appena il caso di osservare che è pacifico che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone ed altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507; Sez. 2, n. 11126 del 26/06/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556).

I giudici di merito hanno concordemente ricostruito l'allontanamento di (omissis) dal luogo dell'incidente stradale, peraltro dalla stessa causato, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, nell'occasione seriamente ferita ad una mano, e di quelle dei soccorritori, appartenenti alla Polizia Municipale, spiegando che, in ragione delle peculiari modalità dell'infortunio, che aveva determinato il ribaltamento parziale dell'auto alla cui guida era la donna, la stessa si era necessariamente resa conto di quanto accaduto e, anzi, aveva intimato alla persona offesa di tacere sulle generalità della conducente (pp. 3-4 e 6-8 della sentenza impugnata e p. 3 di quella di primo grado).

Si tratta di motivazione sufficiente, non congrua e non illogica, immune dai vizi denunciati.

2. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 07/07/2021.

Il Consigliere estensore

Daniela Cenci

Il Presidente

Emanuele Di Salvo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 8/07/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Cuffendo

